

Linee di indirizzo di Ateneo sul blended learning¹

(a cura del Gruppo di lavoro per l'Innovazione digitale della Didattica)

versione ottobre 2025²

Sommario

1. Finalità e obiettivi	2
2. Definizioni	2
3. Soluzioni didattiche per il blended learning	3
3.1 Didattiche “rovesciate”	4
3.2 Didattiche attive (individuale e/o di gruppo)	4
4. Corsi di Studio convenzionali	5
4.1 Aspetti amministrativi	5
4.2 Aspetti organizzativi	5
5. Corsi di Studio misti	6
5.1 Aspetti amministrativi	6
5.2 Aspetti organizzativi	7
6. Il registro dell'insegnamento	8
7. Qualità della didattica blended	9
8. Gestione di contenuti audiovisivi	10

¹ I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

² Il testo aggiorna la versione di Linee di indirizzo di Ateneo sul blended learning adottata dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2023. Si intendono parimenti aggiornate le disposizioni delle Linee guida di Ateneo sull'e-learning approvate dal Senato Accademico nella seduta del 21 maggio 2019, per quanto concerne la definizione delle tipologie di corso di studio e, in particolare, le percentuali di didattica a distanza previste.

1. Finalità e obiettivi

Le presenti linee di indirizzo intendono approfondire le modalità di svolgimento dei Corsi di Studio e degli insegnamenti in modalità blended³ in coerenza con la normativa nazionale vigente, le indicazioni ministeriali⁴, le direttive ANVUR e la normativa di Ateneo, e nel rispetto della libertà e dell'autonomia del docente, al fine di valorizzare le metodologie digitali, l'interattività con i materiali didattici, l'accessibilità dei contenuti e la flessibilità di fruizione da parte dello studente.

I Corsi di Studio in modalità blended mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la partecipazione degli studenti al processo formativo,
- migliorare la relazione con lo studente dal punto di vista didattico,
- valorizzare i momenti interattivi d'aula,
- migliorare l'efficacia della didattica tenuto conto delle differenti esigenze degli studenti.

L'erogazione di insegnamenti e corsi blended di qualità richiede una specifica attenzione agli aspetti organizzativi e un ripensamento delle soluzioni didattiche, funzionali alla realizzazione di esperienze di apprendimento efficaci, efficienti e coinvolgenti.

2. Definizioni

Il blended learning è comunemente conosciuto come l'approccio che combina i vantaggi offerti dall'apprendimento in presenza e online. Attualmente, è considerato come una modalità didattica molto efficace in quanto idonea a supportare forme di apprendimento flessibile, rapido e continuo.

Come previsto dalla normativa di riferimento (D.M. 1835/2024, art.3), in base alla modalità di erogazione è possibile distinguere quattro tipologie di classi di corsi con le caratteristiche di seguito specificate:

- Tipologia a - Classi di corsi di Studio convenzionali:** classi i cui corsi vengono erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale;
- Tipologia b - Classi di corsi di Studio misti:** classi i cui corsi di studio prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – l'erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi;
- Tipologia c - Classi di corsi di Studio prevalentemente a distanza:** classi i cui corsi di studio sono erogati con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative;
- Tipologia d - Classi di corsi di Studio integralmente a distanza:** in tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.

³ In questo documento si usa l'espressione "blended learning" per riferirsi alle attività formative basate sulla didattica mista; pertanto, a scopo puramente espositivo vengono usate come equivalenti le espressioni "blended learning" e "didattica mista".

⁴ In particolare, il D.M. 1835 del 6 dicembre 2024 "Linee guida per l'offerta formativa a distanza" e i DD.MM. Classi di Laurea n. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023.

La Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici del CUN è intervenuta per specificare che il calcolo dei crediti delle attività formative erogate in modalità telematica deve applicarsi al percorso formativo di ogni studente del corso.⁵

Le verifiche di profitto, nonché l'esame finale, sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio sopra menzionate, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente (D.M. 1835, art.5).

In questo documento, vengono fornite linee di indirizzo per l'istituzione di Corsi di Studio (CdS) convenzionali che prevedono la presenza di insegnamenti erogati in modalità blended e di corsi di studio misti⁶.

Ulteriori concetti utili alla comprensione del presente documento sono quelli di didattica erogativa e didattica interattiva, e delle loro declinazioni in modalità telematica. Sul punto si richiama ANVUR (2023)⁷ D.CDS1.3, e in particolare gli aspetti da considerare 1.3.2 e 1.3.4 relativi alla progettazione e all'aggiornamento dei corsi di studio, dove in nota si chiarisce: "Parlando di didattica erogativa (DE) si può fare riferimento sia a una didattica erogata in presenza, sia a una didattica erogata a distanza (TEL-DE) utilizzando ambienti e sistemi telematici".

Contestualmente si richiama la didattica interattiva (DI) come quell'insieme di attività interattive e collaborative svolte in presenza e/o ad attività interattive e collaborative svolte a distanza (TEL-DI) erogata sotto forma di e-tivity.

⁵ La Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici del CUN, infatti specifica: *"La modalità "convenzionale" va scelta quando non più di un terzo dei crediti delle attività formative del corso sono erogati in modalità telematica; ciò significa che il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più di un terzo dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità "mista" va indicata quando più di un terzo ma non più dei due terzi delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti potranno avere più di un terzo dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei due terzi dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità "prevalentemente a distanza" va scelta quando più dei due terzi delle attività formative del corso (ma non tutte) sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti possono avere più dei due terzi dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo integralmente erogato in modalità telematica. Infine, la modalità "integralmente a distanza" va indicata quando vi sono studenti per i quali tutte le attività formative del percorso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali."* (CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2025/2026, pag. 7).

⁶ Per le due tipologie di corsi non oggetto delle presenti Linee di Indirizzo (prevalentemente e integralmente a distanza) continuano a trovare applicazione gli indirizzi forniti dall'Ateneo in materia di didattica online.

⁷ ANVUR, Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari con Note, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023. URL: https://www.anvur.it/sites/default/files/2025-02/AVA3_Requisiti-con-NOTE_2023_02_13.pdf. Punto di attenzione D.CDS.1.3.2 "Sono adeguatamente specificate la struttura del CdS e l'articolazione in ore/CFU della didattica erogativa (DE), interattiva (DI) e di attività in autoapprendimento"; punto di attenzione D.CDS.1.3.4 "Gli insegnamenti a distanza prevedono una quota adeguata di e-tivity, con feedback e valutazione individuale degli studenti da parte del docente e/o del tutor".

3. Soluzioni didattiche per il blended learning

L'apprendimento misto permette ai docenti e agli studenti di implementare attività online per creare un modello flessibile che coniughi strumenti differenti per rispondere a molteplici bisogni. In particolare, tale modello si avvale dell'integrazione di didattica erogativa e didattica interattiva e della complementarità degli ambienti di apprendimento, in presenza e a distanza (DE, DI, TEL-DE, TEL-DI).

I principali benefici di questo approccio per gli studenti consistono nella flessibilità, consentendo l'accesso autonomo al materiale online e la reiterazione dei contenuti, oltre ad un ampliamento delle opportunità di comunicazione con i docenti e tra pari.

3.1 Didattiche “rovesciate”

In questo modello ci si avvale dell'inversione della prospettiva erogativa della lezione espositiva, combinando una prima fase autonoma di documentazione ed accesso alle risorse prodotte in autonomia dal docente sotto forma di contenuto originale interattivo e multimediale (es. pillola video, caso di studio) con una seconda fase di discussione collegiale regolata dal docente (flipped classroom). L'anticipazione dei contenuti avviene tramite la consultazione di materiale multimediale, preparato in precedenza dal docente. L'insegnante interagisce poi in sincrono, tipicamente in presenza, con gli studenti attraverso altre attività come la discussione, la risoluzione di problemi proposti dagli studenti e attività cooperative.

Un possibile esempio di didattica rovesciata è rappresentato dalla registrazione di videopillole di fondamenti teorici, eventualmente corredate da materiale di approfondimento, progettate al fine di introdurre concetti astratti, processi o procedure. Oltre alla qualità dei materiali, anche la quantità e il livello del carico dovrebbero essere gestiti con attenzione perché potrebbero influire negativamente sugli sforzi di preparazione degli studenti. Durante le ore programmate in sincrono con gli studenti, il docente – dopo un breve riepilogo del tema – conduce una discussione tramite alcune domande guida, in plenaria o suddivisa in piccoli gruppi per classi numerose. In alternativa, può essere progettata un'esercitazione da svolgere in sincrono, in cui la presenza del docente è necessaria, oltre che per la conduzione e il supporto all'attività, per l'intervento sulle soluzioni degli studenti tramite il suo feedback esperto.

3.2 Didattiche attive (individuale e/o di gruppo)

Un ulteriore modello di soluzioni didattiche blended comprende l'integrazione delle due componenti, presenza e distanza, attraverso la progettazione di attività che coinvolgano attivamente gli studenti in un ambiente d'apprendimento online. In questo caso, la tecnologia è utilizzata come supporto e amplificazione per la comunicazione e la cooperazione interpersonale. Durante la lezione il docente fornisce i contenuti e risponde in diretta alle sollecitazioni e ai dubbi degli studenti. Al fine di applicare e situare le conoscenze apprese, nella fase successiva gli studenti svolgono online alcune attività in asincrono. In particolare, in questo approccio ci si avvale di produzione di elaborati, esercitazioni interattive o pratiche, soluzioni di casi o problemi e attività di peer review, progettabili sia in modalità individuale che di gruppo. Gli studenti possono consegnare il loro lavoro online, oppure presentarlo alla sessione in classe in presenza. Questo modello implica una certa flessibilità e autoregolazione da parte degli studenti per lo svolgimento dell'attività assegnata, mentre il calendario delle

lezioni e le scadenze di completamento e feedback sui compiti sono programmati in anticipo dal docente.

Una tipologia di attività che può essere implementata a seguito di una lezione sincrona di tipo interattivo o espositivo, è una e-tivity, un'esercitazione che promuove il coinvolgimento e l'attivazione degli studenti. Il prodotto richiesto può consistere in un'elaborazione in risposta a stimoli multimediali, una rielaborazione di dati, l'analisi critica di risorse, la produzione di artefatti o l'elaborazione di un progetto (project work), secondo un modello che permetta di sistematizzare il processo e i contenuti (template). Se il lavoro viene svolto in modo collaborativo, si possono creare dei gruppi con ruoli definiti e un piano di lavoro condiviso, da sviluppare durante il corso. In questo caso, infatti, occorrerà dedicare del tempo alla formazione del gruppo e alla negoziazione degli obiettivi, oltre che alla loro realizzazione. L'attività asincrona, pertanto, non si configura come un esercizio da concludere tra una lezione in presenza e l'altra (lavoro solitamente individuale), ma come un compito da realizzare per fasi per tutta la durata del corso (lavoro di gruppo o collaborativo). Inoltre, per avviare un'attività di tipo peer-review e incoraggiare e promuovere la valutazione e il feedback tra pari è utile la funzionalità Workshop di Moodle, che consente agli utenti di accedere, anche in modo casuale, al lavoro dei colleghi e di valutarlo, eventualmente in forma anonima.

4. Corsi di Studio convenzionali

I CdS convenzionali, come anticipato, possono erogare didattica online in misura non superiore ad un terzo dei crediti delle attività formative del corso.

4.1 Aspetti amministrativi

La modalità di svolgimento del corso convenzionale è una informazione da inserire in Ordinamento per poi essere declinata nel Regolamento didattico del corso.

Al fine di avere certezza, come indicato dalla Guida CUN, che il percorso formativo di ogni studente del corso non comprenda più di un terzo dei crediti erogati in modalità telematica, gli insegnamenti erogati in modalità blended devono essere indicati in Regolamento. Questo consente una comunicazione chiara e trasparente nei confronti dello studente che vede garantito un percorso definito fin dalla sua immatricolazione per tutto il percorso di studio, quindi per l'intera coorte.

L'eventuale modifica dell'articolazione degli insegnamenti da erogare in modalità blended si configura quindi come una modifica di Regolamento.

4.2 Aspetti organizzativi

L'organizzazione e la gestione di insegnamenti erogati in modalità blended all'interno di CdS convenzionali richiede di prestare attenzione in particolare ai seguenti aspetti:

- 1) la scelta degli insegnamenti da erogare in modalità mista;
- 2) il numero dei CFU online per insegnamento;
- 3) la predisposizione del calendario didattico;
- 4) la comunicazione agli studenti.

I primi due aspetti sono da verificare in sede di Regolamento, i restanti in sede di organizzazione delle attività.

Per la **scelta degli insegnamenti** da erogare in modalità mista, qualora le richieste superassero il numero di CFU erogabili online, si suggerisce di privilegiare gli insegnamenti che possono trarre da attività di tipo progettuale o problem-based (soluzioni didattiche attive e collaborative) il massimo beneficio e di considerare l'esperienza di didattica innovativa posseduta dal docente. Si ricorda, inoltre, che la normativa esclude la possibilità di erogare con modalità telematiche le attività pratiche e di laboratorio. La modalità di erogazione telematica non è, pertanto, applicabile agli insegnamenti di tipo laboratoriale e/o agli insegnamenti che prevedono una quota significativa di attività pratiche o di laboratorio.

Circa il **numero dei CFU online per insegnamento**, trattandosi di didattica mista, si suggerisce di prevedere una quota massima stabilita nella misura del 50% dei CFU totali dell'insegnamento. Così, ad esempio, per un corso di 6 CFU, sarà possibile erogarne 1 online e 5 in presenza oppure 2 online e 4 in presenza oppure 3 online e 3 in presenza. Per quanto attiene alla distribuzione delle ore tra presenza e distanza, essa dipenderà dalla progettazione didattica dell'insegnamento. Una eventuale erogazione dell'insegnamento in modalità completamente online potrà essere valutata dal Corso di Studio, assicurando un supporto tutoriale o altre tipologie di intervento a garanzia della qualità dell'offerta formativa.

Resta fermo che il Consiglio di CdS dovrà assicurare che il corso di studio nella sua interezza non superi le percentuali di didattica online stabilite dalla normativa.

Si ricorda, inoltre, che le modalità di erogazione della didattica e la quantificazione delle ore/cfu di didattica online dovranno essere comunicate al Settore Programmazione Didattica di Ateneo, secondo le scadenze comunicate annualmente, e inserite in modo coerente nell'applicativo dedicato.

Al momento dell'inserimento della didattica programmata sugli applicativi, il campo "modalità didattica" dovrà essere valorizzato selezionando la voce "blended" per l'insegnamento che prevede una quota di CFU online; oppure selezionando la voce "teledidattica" per l'insegnamento erogato in modalità completamente online. Tale operazione di classificazione sugli applicativi ha un impatto sul registro dell'insegnamento rendendo visibili le voci relative alla didattica online.

Relativamente alla **predisposizione del calendario didattico**, il docente deve specificare quali ore vengono erogate online e quali in presenza, comunicandolo con congruo anticipo al CdS per una gestione funzionale delle aule. Oltre a ciò, è fondamentale prestare attenzione all'ottimizzazione dei tempi con particolare riguardo all'organizzazione dell'agenda degli studenti (es. concentrare le ore in presenza negli stessi giorni, senza creare buchi orari nell'arco della giornata).

In merito alla **comunicazione agli studenti**, è fondamentale rendere nota la modalità didattica mista agli studenti attraverso il Syllabus in modo da facilitare l'organizzazione del lavoro e la gestione dei tempi. Inoltre, è importante predisporre un calendario da pubblicare nella classe virtuale Moodle dell'insegnamento per informare gli studenti in merito alla programmazione delle attività in presenza e a distanza.

5. Corsi di Studio misti

I CdS misti, come anticipato, possono erogare didattica online in misura non superiore a due terzi dei crediti delle attività formative del corso.

5.1 Aspetti amministrativi

La modalità mista di svolgimento del corso è una informazione da inserire obbligatoriamente in Ordinamento per poi essere declinata nel Regolamento didattico del corso. Il passaggio da modalità convenzionale a modalità mista si configura come una modifica di ordinamento. È necessario motivare la necessità di svolgere il corso in modalità mista, descrivendo chiaramente quali attività formative e in quale misura saranno erogate a distanza; in fase di progettazione del corso si suggerisce di indicare negli obiettivi formativi l'articolazione dell'offerta nelle modalità in presenza/online.

Al fine di avere certezza che, come indicato dalla Guida CUN, il percorso formativo di ogni studente del corso non comprenda più di due terzi dei crediti erogati in modalità telematica, gli insegnamenti erogati in modalità blended devono essere indicati in Regolamento. Questo consente una comunicazione chiara e trasparente nei confronti dello studente che vede garantito un percorso definito fin dalla sua immatricolazione per tutto il percorso di studio, quindi per l'intera coorte.

L'eventuale modifica dell'articolazione degli insegnamenti da erogare in modalità blended si configura quindi come una modifica di Regolamento.

5.2 Aspetti organizzativi

L'organizzazione e la gestione dei CdS misti va concertata a livello di CdS, ottimizzando i benefici di questa didattica sul versante della presenza e della distanza. In particolare, essa richiede di prestare attenzione ai seguenti aspetti: 1) il potenziamento della struttura organizzativa; 2) la scelta degli insegnamenti da erogare in modalità mista; 3) il numero dei CFU online per insegnamento; 4) la predisposizione del calendario didattico; 5) la comunicazione agli studenti.

L'implementazione di un CdS misto comporta una riorganizzazione significativa dell'assetto gestionale del corso con particolare riferimento alla gestione dei tempi, degli spazi e dei carichi di lavoro. Per garantire qualità ed efficienza, è necessario **potenziare la struttura organizzativa** attraverso alcune possibili azioni quali: individuazione di figure aggiuntive di supporto (es. manager didattico, tutor organizzativo ecc.) oppure istituzione di una commissione blended learning a livello di CdS o altre soluzioni che il CdS ritenga funzionali all'obiettivo e compatibili con il suo assetto organizzativo.

Per la **scelta degli insegnamenti** da erogare in modalità mista, si suggerisce di privilegiare gli insegnamenti che possono trarre da attività di tipo progettuale o problem-based (soluzioni didattiche attive e collaborative) il massimo beneficio e di considerare l'esperienza di didattica innovativa posseduta dal docente. Anche per questa tipologia di corsi, la modalità di erogazione telematica non è applicabile agli insegnamenti di tipo laboratoriale e/o agli insegnamenti che prevedono una quota significativa di attività pratiche o di laboratorio, che per loro natura richiedono l'erogazione in presenza.

Circa il **numero dei CFU online per insegnamento**, trattandosi di didattica mista, si raccomanda di prevedere una quota che non superi il 75% dei CFU totali dell'insegnamento. Così, ad esempio, per un corso di 6 CFU, sarà possibile erogarne 2 online e 4 in presenza oppure 3 online e 3 in presenza oppure 4 online e 2 in presenza oppure 4,5 online e 1,5 in presenza. Per quanto attiene alla distribuzione delle ore tra presenza e distanza, essa dipenderà dalla progettazione didattica dell'insegnamento. Una eventuale erogazione dell'insegnamento in modalità completamente online potrà essere valutata dal Corso di

Studio, assicurando un supporto tutoriale o altre tipologie di intervento a garanzia della qualità dell'offerta formativa.

Resta fermo che il Consiglio di CdS dovrà assicurare che il corso di studio nella sua interezza rispetti le percentuali di didattica online stabilite dalla normativa vigente.

Anche per questa tipologia di corsi si ricorda che le modalità di erogazione della didattica e la quantificazione delle ore/cfu di didattica online dovranno essere comunicate al Settore Programmazione Didattica di Ateneo, secondo le scadenze comunicate annualmente, e inserite in modo coerente nell'applicativo dedicato.

Al momento dell'inserimento della didattica programmata sugli applicativi, il campo "modalità didattica" dovrà essere valorizzato selezionando la voce "blended" per l'insegnamento che prevede una quota di CFU online; oppure selezionando la voce "teledidattica" per l'insegnamento erogato in modalità completamente online. Tale operazione di classificazione sugli applicativi ha un impatto sul registro dell'insegnamento rendendo visibili le voci relative alla didattica online.

Relativamente alla **predisposizione del calendario didattico**, occorre considerare il piano più generale che riguarda la calendarizzazione complessiva dei singoli insegnamenti e quello più specifico che invece attiene al singolo docente. Dal punto di vista generale, è importante assicurare una continuità delle attività in presenza, complessivamente del CdS, preoccupandosi anche della disponibilità di luoghi per lo studio e il lavoro di gruppo. Inoltre, occorre bilanciare le attività in presenza e quelle a distanza in modo funzionale alla didattica, ma tenendo presente il carico di lavoro complessivo per lo studente. In altri termini, bisogna evitare di concentrare le attività che richiedono un coinvolgimento attivo dello studente nello stesso periodo per non determinare un sovraccarico. Passando alla calendarizzazione del singolo insegnamento, il docente deve specificare quali ore vengono erogate online e quali in presenza, comunicandolo con congruo anticipo al CdS per una gestione funzionale delle aule. Oltre a ciò, è fondamentale prestare attenzione all'ottimizzazione dei tempi con particolare riguardo all'organizzazione dell'agenda degli studenti (es. concentrare le ore in presenza negli stessi giorni, senza creare buchi orari nell'arco della giornata).

In merito alla **comunicazione agli studenti**, il CdS deve specificare questa modalità erogativa nel sito del CdS comunicando con chiarezza agli studenti che cosa ciò comporti in termini organizzativi e di benefici. È inoltre fondamentale che ogni docente del CdS che erogherà il proprio corso in modalità blended renda nota agli studenti questa modalità attraverso il Syllabus in modo da facilitare l'organizzazione del lavoro e la gestione dei tempi. Infine, è importante predisporre un calendario da pubblicare nella classe virtuale Moodle dell'insegnamento per informare gli studenti in merito alla programmazione delle attività in presenza e a distanza.

6. Il registro dell'insegnamento

Tutte le attività svolte online vanno accuratamente documentate attraverso il registro dell'insegnamento, in quanto costituiscono parte integrante del percorso didattico, in sostituzione dell'attività in presenza. A questo proposito, si forniscono di seguito indicazioni specifiche sulla compilazione del registro.

Per gli insegnamenti che sono stati inseriti nell'applicativo della didattica programmata specificando la modalità didattica "blended" o "teledidattica", i docenti visualizzano nel registro le 4 opzioni relative alla didattica online, ovvero:

- LEZIONE ONLINE IN SINCRONO (didattica online di tipo erogativo in modalità sincrona, TEL-DE);
- LEZIONE ONLINE IN ASINCRONO (didattica online di tipo erogativo in modalità asincrona, TEL-DE);
- SEMINARIO ONLINE IN SINCRONO (didattica online di tipo interattivo in modalità sincrona, TEL-DI)
- ESERCITAZIONE ONLINE IN ASINCRONO (didattica online di tipo interattivo in modalità asincrona, TEL-DI).

Ai fini della rendicontazione sul registro delle attività di **didattica online erogativa** si suggerisce di stimare tali attività come equivalenti a normali lezioni espositive d'aula, considerando una riduzione della durata rispetto alla lezione erogativa in presenza⁸. Si considera 1h di didattica frontale equivalente ad almeno 40 minuti di lezione erogativa online, sia essa in modalità sincrona o asincrona.

Si precisa che le videolezioni registrate possono essere inserite nel registro dell'insegnamento solo nell'anno in cui sono state prodotte, a meno che queste non siano di anno in anno aggiornate/integrate dal docente con ulteriori materiali. Negli anni successivi, le videoregistrazioni sono infatti da considerare come materiali di studio, al pari di slide e dispense, e non possono essere rendicontate nel registro.

Per la rendicontazione sul registro della **didattica online interattiva** si fa riferimento a esercitazioni che gli studenti devono svolgere in asincrono (e-tivity), in forma individuale o di gruppo: la quantificazione delle ore per i docenti corrisponde al loro effort in termini di supporto, guida e feedback puntuale offerto agli studenti. In considerazione dell'impossibilità di quantificare in modo corrispondente le ore svolte in asincrono dagli studenti, si raccomanda di valutare con attenzione il carico di lavoro necessario all'espletamento dell'attività richiesta, ricorrendo ove necessario a riduzioni dei materiali di studio integrativi.

In ogni caso, sia per la didattica erogativa che interattiva online, nella voce "Argomento" occorre descrivere nel dettaglio l'attività svolta: ad esempio, la produzione di elaborati può essere indicata come didattica interattiva e descritta come una esercitazione a distanza; la revisione tra pari, la fruizione di MOOC/Open Educational Resources o le discussioni sul forum con tutoraggio del docente possono essere indicate sempre come didattica interattiva e descritte come esercitazioni guidate in piattaforma e-learning.

Si ricorda che la piattaforma Moodle è dotata di una funzionalità per il **tracciamento del completamento delle attività**, con la possibilità per il docente di definire i criteri: ai fini della rendicontazione delle attività e del loro monitoraggio, si consiglia pertanto ai docenti di configurare il completamento delle attività che realizzano in piattaforma.

Ovviamente, il numero di ore rendicontate per la parte online e per quella in presenza deve corrispondere al numero di CFU approvato dal CdS rispettivamente per la parte online e quella in presenza. L'eventuale numero di ore eccedenti legate alla didattica interattiva online può essere rendicontato nel Registro delle attività didattiche.

⁸ Per questa stima si fa riferimento al documento dell'ANVUR "Linee Guida per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio in modalità telematica da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47".

7. Qualità della didattica blended

La Commissione paritetica docenti-studenti, osservatorio permanente sulle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 31, comma 4 dello Statuto di Ateneo, assicura l'attività di monitoraggio della qualità della didattica blended.

8. Gestione di contenuti audiovisivi

I contenuti audiovisivi hanno un ruolo importante nella didattica mista: ad esempio, nella soluzione didattica rovesciata si fa spesso ricorso ad essi come anticipazione online dei temi che poi verranno trattati e discussi in presenza oppure come stimolo iniziale per una esercitazione online attraverso le funzionalità quali Compito o Workshop di Moodle. Per questo motivo, deve essere prestata una particolare cura nella loro produzione, prevedendo sia attività di pianificazione delle sequenze visive (es. predisposizione di uno storyboard) sia adeguate condizioni di videoregistrazione (es. luoghi silenziosi, luminosità ecc.).

È possibile usare video didattici prodotti ex-novo dal docente e rendicontabili come lezione erogativa online in asincrono (vedi paragrafo 6) oppure riusare i video prodotti dal docente, purché accompagnati da attività di supporto alla fruizione realizzate sotto forma di web forum sui contenuti e di attività di stimolo durante la fruizione, in modo da poterle opportunamente rendicontare. Oltre a ciò, possono essere usati anche materiali audiovisivi non prodotti dal docente come input per discussioni o attività in presenza e/o a distanza. Ovviamente, tali video non saranno rendicontabili come attività del docente, mentre potranno esserlo le interazioni e le attività didattiche generate a partire da esse.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla privacy e al copyright, si rimanda alla normativa vigente.